

D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115

“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilità di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della salute e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

Modifiche al Capo I

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»;

b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» è inserita la seguente: «l'utilizzazione».

Art.2.

Modifiche al Capo III

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».

2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».

3. Sostituisce il comma 2 dell'art. 22, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.3.

Modifiche al Capo VI

1. Sostituisce la rubrica del Capo VI, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».

Art.4.

Modifiche al Capo IX

1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» è inserita la seguente: «e».

2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».

3. Aggiunge il comma 4-bis all'art. 56, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.5.

Modifiche al Capo X

1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n. 230, o» è inserita la seguente: «utilizzati».

2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituisce la rubrica dell'art. 64, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

b) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art. 64, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.6.

Modifiche al Capo XI

1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;

b) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.7.

Modifiche al Capo XII

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».

2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti»;

b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;

c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

Art.8.

Modifiche al Capo XV

1. Sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 83, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.9.

Modifiche al Capo XVI

1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituisce la lettera k) al comma 2 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

b) Aggiunge la lettera r-bis) al comma 2 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;

b) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.10.

Modifiche all'allegato D

1. Sostituisce l'allegato D al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Art.11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.